

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “RICERCATORE EMERITO” DEL CRA

ART.1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di “*Ricercatore emerito*” in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, individuando altresì le attività che i soggetti cui tale titolo è attribuito possono svolgere nell’Ente.

ART.2

REQUISITI E PROCEDURA DI CONFERIMENTO

Il CRA può conferire il titolo di “*Ricercatore emerito*” ai ricercatori, che presentino apposita istanza, collocati a riposo nei ruoli del CRA o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

Il titolo è conferito con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio dei Dipartimenti. Nelle more della nomina del Consiglio dei Dipartimenti, la decisione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione anche in assenza del sopra citato parere.

L’istanza deve essere adeguatamente motivata tenuto conto della diffusione e continuità della produzione scientifica dell’interessato, nonché eventualmente degli incarichi di particolare prestigio ricoperti e delle competenze tecniche altamente qualificate e documentate.

Saranno valutabili esclusivamente le istanze presentate da ricercatori che siano cessati dal servizio da non oltre 18 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà le proposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- La produzione scientifica, tecnica e divulgativa;
- I brevetti e le privative;
- L’attività di formazione di giovani ricercatori dell’Ente;
- I premi nazionali e internazionali ottenuti;
- l’impegno dimostrato nelle attività del CRA;
- gli incarichi di tipo istituzionale ricoperti, con particolare riguardo a quelli di carattere internazionale.

ART.3

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SCIENTIFICHE

Il “*Ricercatore emerito*”, nel rispetto dei relativi regolamenti, disciplinari e limiti previsti dall’art. 6 D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, in accordo con il Direttore della Struttura interessata, può continuare a svolgere attività di ricerca presso la Struttura del CRA cui afferiva, ovvero presso altre Strutture.

La partecipazione del ricercatore emerito ad attività e progetti del CRA è subordinata alla dichiarazione dello stesso di non ricoprire incarichi/svolgere attività incompatibili con la collaborazione con il CRA.

Art. 4

TRATTAMENTO

Al "*Ricercatore emerito*" non spetta alcun compenso.

Art. 5

ACCESSO A SERVIZI E STRUMENTI

Il "*Ricercatore emerito*" accede, con modalità definite dal Direttore della Struttura di ricerca, agli strumenti e alle apparecchiature del Centro/Unità nell'ambito e per le finalità dell'attività di ricerca alle quali collabora o di cui è responsabile.

Art.6

DIRITTI BREVETTUALI DERIVANTI DA INVENZIONI E OPERE D'INGEGNO

La titolarità di eventuali diritti patrimoniali derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno, conseguiti nello svolgimento di attività cui partecipa il "*Ricercatore emerito*" spettano esclusivamente al CRA. Al ricercatore emerito sono riconosciuti esclusivamente i diritti morali.

Art.7

PUBBLICITA' E ENTRATA IN VIGORE

L'elenco dei "*Ricercatori emeriti*" del CRA è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente disciplinare produrrà i suoi effetti a far data dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale.